

Regione Locarnese e Vallemaggia
C.P. 323
via F. Rusca 1 /piazza Castello
6600 Locarno

PARCO NAZIONALE DEL LOCARNESE

Bignasco, 25 aprile 2007

PRESA DI POSIZIONE DELLA SOCIETA' ALPINISTICA VALMAGGESE (SAV)

OGGETTO

Progetto del 30 gennaio 2007 di un'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar).

PREMESSA

La SAV si propone di favorire la conoscenza e la protezione del mondo alpino, di salvaguardarne le peculiarità e la bellezza e di promuovere l'escursionismo e l'alpinismo nelle varie loro forme.

In particolare promuove, anche in collaborazione con altre sezioni affiliate alla Federazione Alpinistica Ticinese, gite in montagna, prepara conferenze e corsi d'istruzione alpina, promuove con serate sociali l'incontro dei soci, favorisce il turismo e la viabilità sulle montagne Valmaggese secondo le leggi in vigore in collaborazione con Vallemaggia Turismo, associazioni ed enti locali, stimola l'escursionismo e l'alpinismo in favore della gioventù, divulga con mezzi tecnici e pratici la conoscenza della flora, della fauna e della geologia alpina, favorisce la sicurezza dei soci, a dipendenza dei mezzi finanziari progetta e costruisce nuovi rifugi alpini, provvede alla manutenzione e all'ammodernamento dei rifugi e si occupa autonomamente alla propria gestione amministrativa.

Dalla costituzione, avvenuta il 12 aprile 1968 ad oggi, la SAV adempie i propri compiti.

Al proprio attivo ha la trasformazione dell'Alpe Antabia (Valle Bavona) in rifugio Pian di Crest. La trasformazione dello stallone dell'Alpe Campo Tencia in Valle di Prato, in Capanna Soveltra e non da ultimo la trasformazione dell'Alpe Fiorasca in Valle Larechia (Valle Bavona) in rifugio alpino.

Una sostanza attiva ottenuta grazie al lavoro gratuito e volontario della gente del posto annodata al proprio territorio, alla storia, alla cultura e alle proprie tradizioni per offrirle ai discendenti ed agli amanti della montagna, agli escursionisti ed alpinisti e turisti del giorno d'oggi.

Territorio, storia, cultura e tradizione di un popolo che già ha trapassato ai propri figli, ai figli dei figli, ovvero alle future generazioni, che vivono liberamente nella natura, rispettandola, senza proibizionismo, limitazioni, e burocrazia.

Per chi ne vuol sapere di più: <http://www.sav-vallemaggia.ch/documents/Storia.pdf> ed ancora <http://www.sav-vallemaggia.ch/documents/Assemblee.pdf>

Nel merito dello studio delle possibilità di istituire un parco nazionale nelle valli dell'entroterra locarnese (Parco nazionale Locarnese PNL) di cui si è fatta carico la Regione Locarnese e Vallemaggia (RLVM), la SAV non ha ritenuto opportuno esprimersi in fase di analisi e dello studio preliminare in quanto la RLVM ha ottenuto il mandato politico dei Comuni.

Dal lato di politica Federale è poi emersa l'introduzione nella legge della formula potestativa da parte degli Stati.

Diversamente dal Nazionale, il Consiglio degli Stati non ha voluto che la Confederazione partecipi obbligatoriamente al finanziamento di nuovi parchi naturali e con 28 voti a 10 la Camera ha preferito seguire la maggioranza della sua commissione.

E se il Consiglio Federale, allora, non ha previsto alcun finanziamento federale (per motivi di austerità finanziaria) gli Stati hanno introdotto, nella revisione legislativa la formula citata. La stessa prevede che la Confederazione "può accordare" aiuti finanziari ai cantoni interessati.

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio la si potrebbe definire una legge "dei può".

Ma gli Stati hanno mantenuto un'altra divergenza con il Nazionale eliminando la disposizione secondo la quale la creazione di un parco va decisa dopo consultazione democratica della popolazione dei comuni coinvolti.

Anche per questi motivi di politica Federale la SAV non ha ritenuto opportuno esprimersi in merito al PNL.

A seguito degli incontri con la popolazione organizzati dalla RLVM (progetto PNL) il 28 marzo 2007 per le presentazioni dell'OPar (progetto del 30.01.2007) che hanno avuto luogo a Caveragno il 2 aprile 2007, a Russo il 4 aprile 2007 a Cerentino il 10 aprile 2007 e a Palagnedra l'11 aprile 2007 nonché a seguito degli interventi da parte della popolazione stessa sia durante gli incontri sia sui media, la SAV inoltra questa presa di posizione.

IN GENERALE

La presa di posizione della SAV non si basa essenzialmente sulla documentazione ricevuta nell'ambito dell'incontro del 2 aprile 2007 a Caveragno (Modifica del 6.10.2006 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio -LPN- capo III b Parchi d'importanza nazionale, OPar -progetto del 30.1.2007- e Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui parchi), ma principalmente su questioni di giustizia, di preferenze e razionalità.

Questo perchè la SAV rivendica anche interessi particolari (la SAV ha al suo attivo 700 soci suddivisi in diversi gruppi operativi di soci ed ha più di 100 soci che dedicano annualmente nella forma del volontariato "non profit" il loro tempo libero per gli altri nel costruire cascinali che andrebbero in rovina, gestirli e offrire agli ospiti servizio di qualità oltre che occuparsi della manutenzione dei sentieri) si veda l'ultima relazione del presidente Arturo Rothen <http://www.sav-vallemaggia.ch/documents/assemblee/2006.pdf> , e non perde di vista il bene comune.

Dunque la presa di posizione della SAV è su una visione dell'oggetto che non è influenzata da leggi e ordinanze, precisando che i politici non dovrebbero limitarsi

alle sole modifiche del 6.10.2006, ma informare anche sui delitti e le contravvenzioni che la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio prescrive.

Qualsiasi elementare circostanza (OPar) in cui sorgono questioni di giustizia prevede il fatto che vi sia qualcosa di vantaggioso (o svantaggioso) da distribuire (o impedire) fra una pluralità di individui o gruppi d'interesse.

La soluzione di una questione di giustizia coincide con un'intesa condivisa (accordo razionale) sul criterio o sui criteri per cui determinati interessi o preferenze devono prevalere su altri interessi.

Dall'incontro di Caveragno e Cerentino è emerso che vi sono molti casi o situazioni di natura politica e sociale in cui si dà un conflitto fra interessi o preferenze intorno all'assegnazione del bene "Parco nazionale" che deve essere un vasto territorio, che offra spazi vitali intatti alla fauna e alla flora, promuovere lo sviluppo naturale del paesaggio ed il cui utilizzo sia ricreativo, di educazione ambientale, di ricerca scientifica e dello sviluppo naturale del paesaggio.

Tuttavia, quelle situazioni non sono, a sé prese, questioni di giustizia e non si è visto un'apertura alle questioni di contrattazione o negoziazione né da una parte né dall'altra.

Prima di prendere questa posizione la SAV ha voluto ascoltare il parere e le ragioni oggettive degli altri gruppi d'interessi particolareggiati (settore agricoltura, pesca e caccia).

In quei casi, il criterio che modella la distribuzione giusta fra individui o gruppi è quello "*variabile*", ma questo dipende dall'attuale Consiglio del Parco (o dalla Direzione del progetto) e se i gruppi di quegli interessi partecipano ai gruppi di lavoro a hoc.

La SAV ritiene che sia nel proprio caso che nei casi citati si debba semplicemente adottare un particolare "*punto di vista*": un punto di vista etico, morale, pragmatico e rispettoso degli usi e costumi della popolazione che realmente vive nel territorio, della sua storia, della sua cultura e tradizioni trapassate da generazione in generazione e futuro del sapere Umano e non della "morale" d'imposizione legislativa.

IN DETTAGLIO

Nel merito delle preferenze e razionalità, la SAV valuta l'OPar sulla base dei seguenti tre punti:

- Osservatore imparziale.
- L'universalità sia della legge che dell'Opar.
- Massimizzazione dell'utilità sociale.

Lo scopo primario della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è di rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio e di promuoverne la conservazione e la tutela, di sostenere i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura.

Inoltre, lo scopo di sostenere le associazioni che si occupano della protezione della natura o della conservazione dei monumenti storici, proteggere la fauna e la flora e il loro spazio vitale. Per finire, con promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione e della conservazione.

Anche dal lato finanziario la Confederazione può versare sussidi per la conservazione d'oggetti meritevoli di protezione della natura e del paesaggio fino al 35% delle spese e vincola l'assegnazione degli stessi nel caso in cui il Cantone contribuisce equamente alle spese.

Pure l'aliquota del sussidio è determinata secondo l'importanza dell'oggetto da proteggere, l'ammontare delle spese e la capacità finanziaria del Cantone.

Sempre dal lato finanziario, l'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione.

Dal lato della "proprietà" i provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono, secondo la LPN, restrizioni di diritto pubblico della stessa (art. 702 CC) vincolando i proprietari fondiari interessati (limitazione della proprietà privata o di ente pubblico) e menzionandole nel Registro Fondiario (RF).

Contrariamente alla nostra associazione che si è impegnata da anni e si impegna nell'interesse pubblico concretamente, le associazioni di protezione della natura possono ricevere dalla Confederazione sussidi di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione.

Quale osservatrice imparziale, la SAV prende atto che secondo la LPN la Confederazione può, mediante contratto o mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali d'importanza nazionale.

Inoltre, la SAV segnala che se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

Ma anche la raccolta di piante selvatiche e la cattura d'animali, che sottostanno all'obbligo di un permesso della competente autorità cantonale possono essere restrittive o vietate.

Non da ultimo la LPN, punisce con la detenzione o con la multa fino a CHF 100 Mila chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto: distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale. Nel caso in cui l'autore ha agito per negligenza, la pena è l'arresto o la multa fino a CHF 40 Mila.

La LPN punisce con la multa fino a CHF 20 Mila chi disattende una condizione o un onere che gli sono imposti nell'assegnazione di un sussidio federale.

Scopo, finanziamento, beneficiari di sussidi, limitazione delle proprietà, espropriazione e contravvenzioni indicano una chiara legge protettiva, conservativa e punitiva che per il proprio funzionamento necessita autorizzazioni, che ovviamente sottostanno a lunghe procedure di richieste burocratiche e l'utilizzo a severi controlli.

Con la modifica del 6.10.2006 è stato introdotto nella LPN il titolo prima dell'art. 23 e capo III b i parchi d'importanza nazionale che si suddivide, oltre che essere un territorio con elevati valori naturali e paesaggistici, in parco nazionale, regionale e periurbano.

Il parco nazionale, un territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora, promuove lo sviluppo naturale del paesaggio ed è utilizzato per scopi ricreativi, di educazione ambientale, di ricerca scientifica.

Nella zona centrale (ZC) del parco la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed il pubblico può accedere solo in maniera limitata.

Il cantone sostiene iniziative regionali volte all'istituzione e alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.

La procedura per l'ottenimento del "marchio parco" sottostà alla proposta da parte del Cantone e la Confederazione conferisce il marchio all'ente responsabile per la durata a lungo termine, mentre la procedura per l'ottenimento del "marchio prodotto" sottostà alla richiesta (beni e servizi) da parte delle persone e delle aziende e l'ente responsabile conferisce il "marchio prodotto" a questi per una durata determinata (1 anno).

La Confederazione, conferisce ai Cantoni aiuti finanziari globali per: l'istituzione di un parco d'importanza nazionale, la gestione e l'assicurazione della qualità.

Ciò che tocca più da vicino la SAV è quanto non è consentito nella ZC:

- Uscire dai sentieri.

- Uscire dagli itinerari.
- Introdurre animali.
- Accedere con veicoli.
- Decollare e atterrare.
- Realizzare costruzioni e impianti.
- Utilizzare il terreno.
- Praticare la pesca.
- Raccogliere pietre minerali, piante e funghi.

Queste “*norme di impedimento*” rispecchiano fedelmente sia gli scopi della LPN sia la modifica del 6.10.2006 e non è certo che le osservazioni inoltrate sull’OPar possano portare a delle modifiche sostanziali della LPN.

Anche se la SAV può far capo alla deroga, ciò che preoccupa è la possibilità che nella ZC:

- Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere rimossi quando se ne presenti l’occasione.

LPN e OPar sono a questo punto carenti di universalità o meglio di criteri di reciprocità fra la protezione e la conservazione a scopi naturalistici e l’esigenza da parte della popolazione dal lato etico, morale, pragmatico e rispettoso degli usi e costumi della popolazione che realmente vive nel territorio, della sua storia, della sua cultura e tradizioni trapassate da generazione in generazione e futuro del sapere Umano e non della “morale” d’imposizione legislativa a cui ci si riferiva in generale. Nell’ambito della razionalità pratica, emerge qui l’interesse specifico protezionistico e conservativo (previsto nella LPN) soffocando quello dell’etica.

Meglio, il primo (interesse che si potrebbe definire “individuale” specifico) che persegue scopi o interessi totalmente divergenti (protezionistici) da chi vive nel territorio basandosi all’etica, alla cultura, alla storia e agli usi e costumi. Proprio in essi (individui e cittadini di un territorio) il comportamento razionale è finalizzato agli interessi comuni della società come un tutto (una identità degli interessi).

La CARTA, relativa alla gestione e l’assicurazione della qualità del parco, che deve essere stipulata dall’Ente responsabile e i Comuni coinvolti d’intesa con il Cantone i cui contenuti si fondano nella conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali e che deve essere stipulata per una durata di dieci anni in base ai requisiti stabiliti per il parco nazionale, nonché la GARANZIA TERRITORIALE che adatta i piani di utilizzazione ai fini della garanzia degli stessi impediscono la massimizzazione della utilità sociale di un grande territorio.

Visto che nel principio di neutralità rispetto alle preferenze la SAV è tenuta a trattare in modo eguale gli interessi e le preferenze di chiunque (agricoltori, pescatori, escursionisti, cacciatori, arrampicatori, ecc.), dato che vuole avere la stessa probabilità di rimanere la detentrica del proprio benessere e del benessere sociale si chiede:

- Quali preferenze, fra quelle conflittuali, devono prevalere?
- E’ giusto che prevalgano quelle protezionistiche e conservative della natura su quelle etiche, culturali, storiche legate agli usi e costumi della gente?

Per la SAV, è più efficiente l’uso massimizzato di un territorio perchè soddisfa l’indubbia esigenza di ogni individuo o gruppi d’interessi.

RICHIESTE

Per quanto detto la SAV chiede:

1. Libero accesso al pubblico a sentieri e itinerari, in particolare per escursionisti, arrampicatori, sciatori e discesisti.
2. Garanzia della funzionalità e della gestione delle nostre capanne, libero transito di aeromobili in termini di decollo e di atterraggio.
3. Creazione concreta di piste di decollo e di atterraggio anche per scopi di soccorso.
4. Libera realizzazione di costruzioni.
5. Libera raccolta.
6. Libero accesso con veicoli.
7. Utilizzo illimitato di itinerari.
8. Continuazione ad adempiere i propri compiti liberamente senza limitazioni e procedure soggette ad autorizzazioni, richieste di deroghe, controlli da parte di ulteriori istituzioni.

Presa di posizione accettata nell'ambito della seduta di comitato SAV del 24.04.2007

Società Alpinistica Valmaggese

Arturo Rothen

Gabriella Rotanzi